

## DECRETO CONTO ENERGIA

<p><b>Soggetti che possono beneficiare delle tariffe incentivanti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persone fisiche</li> <li>- Persone giuridiche</li> <li>- Soggetti pubblici</li> <li>- Condomini di unità abitative e/o edifici</li> </ul>	<p><b>Articolo 3, comma 1</b></p>	
<p><b>Impianti fotovoltaici che possono beneficiare delle tariffe del Conto Energia</b></p>	<p>1. Impianti fotovoltaici <b>“con integrazione architettonica”</b></p>	<p>In questo tipo di impianti i moduli fotovoltaici hanno la caratteristica di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sostituire i materiali che rivestono il tetto, coperture etc.</li> <li>2. Costituire la struttura di copertura di pensiline, pergole e tettoie</li> <li>3. Sostituire il materiale trasparente o semitrasparente di facciate o lucernai</li> <li>4. Sostituire i pannelli fonoassorbenti delle barriere acustiche</li> <li>5. Costituire la superficie esposta al sole degli elementi riflettenti</li> <li>6. Costituire dei frangisole</li> <li>7. Sostituire i rivestimenti e copertura delle balaustre o parapetti</li> <li>8. Sostituire o integrare le superfici vetrate delle finestre</li> <li>9. Costituire gli elementi strutturali di persiane</li> <li>10. Costituire rivestimenti o copertura aderente alle superfici descritte sopra</li> </ol>	<p><b>Articolo 4, comma 5; Allegato 2</b></p>
	<p>2. Impianti fotovoltaici <b>“parzialmente integrati”</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Moduli su tetti piani e terrazze. Se presenti balaustre, l’asse mediano dei moduli deve essere non superiore all’altezza della balaustra stessa</li> <li>2. Moduli su tetti, facciate, parapetti o balaustre in modo complanare senza sostituire i materiali dell’elemento</li> <li>3. Moduli su elementi di arredo urbano, pensiline o pergole in modo complanare senza sostituire i materiali dell’elemento</li> </ol>	

	3. Impianti fotovoltaici “non integrati”	1. Moduli ubicati al suolo 2. Moduli collocati con modalità diverse dalle precedenti	
<b>Impianti fotovoltaici che possono beneficiare delle tariffe del Conto Energia</b>	Gli impianti non devono aver beneficiato delle tariffe incentivanti introdotta dai decreti del 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006		<b>Articolo 4, comma 1</b>
	La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a <b>1 kW</b>		<b>Articolo 4, comma 2</b>
	Gli impianti devono essere entrati in esercizio in data successiva alla delibera che l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) deve emanare <b>entro 60 giorni</b> dall’entrata in vigore del presente decreto (24 febbraio), a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento.		<b>Articolo 4, comma 3</b>
	Gli impianti <b>potenziati</b> possono accedere all’incentivo limitatamente alla produzione aggiuntiva. Tale impianto deve essere in esercizio da almeno 2 anni e la potenza aggiuntiva deve essere di almeno <b>1 kW</b> . Non avrà comunque diritto agli eventuali premi aggiuntivi		<b>Articolo 4, comma 3; Articolo 2, comma 1 / lettera j</b>
	Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche descritte nell’allegato 1 e devono essere realizzati con <b>componenti nuovi</b> o comunque <b>non già utilizzati</b>		<b>Articolo 4, comma 4</b>
	Gli impianti devono essere collegati alla rete elettrica. Ogni impianto ha un unico punto di connessione alla rete		<b>Articolo 4, comma 6</b>
	Un <b>impianto esistente</b> può beneficiare delle nuove tariffe se è stato realizzato tra l’1 ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della Delibera dell’AEEG e se non ha beneficiato delle tariffe incentivanti stabilite con i decreti del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006. In tal caso occorre trasmettere la richiesta di concessione dell’incentivo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Delibera dell’AEEG		<b>Articolo 4, commi 7 e 8</b>
Gli impianti non collegati alla rete elettrica non possono beneficiare degli incentivi		<b>Articolo 4, comma 9</b>	
<b>Procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti</b>	Deve essere inoltrato al <b>gestore di rete il progetto preliminare</b> dell’impianto e va richiesta anche la connessione alla rete. Se l’impianto ha una potenza compresa tra 1 e 20 kW ci si può avvalere del servizio di <b>scambio sul posto</b> per l’energia elettrica prodotta		<b>Articolo 5, comma 1</b>

	L'AEEG definisce le modalità e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto alla rete	<b>Articolo 5, comma 2</b>
	A impianto ultimato va trasmessa la <b>comunicazione di ultimazione dei lavori</b> al gestore di rete	<b>Articolo 5, comma 3</b>
	Entro 60 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto deve essere richiesta, al <b>G.S.E.</b> , la <b>concessione della tariffa incentivante</b> e deve far pervenire la <b>documentazione finale di entrata in esercizio</b>	<b>Articolo 5, comma 4</b>
	Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il <b>G.S.E.</b> comunica la <b>tariffa riconosciuta</b>	<b>Articolo 5, comma 5</b>
	<p>Per quanto riguarda le autorizzazioni valgono le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se non sono necessarie autorizzazioni, in base alle caratteristiche e all'ubicazione dell'impianto, per la costruzione dell'impianto, non serve l'Autorizzazione Unica, ma basta la <b>Denuncia d'Inizio Attività (D.I.A.)</b>. Se è richiesto un solo provvedimento autorizzativi di altro tipo, questo sostituisce l'Autorizzazione Unica</li> <li>2. Impianti con potenze inferiori a <b>20 kW</b> non sono considerati impianti industriali e di conseguenza <b>non sono soggetti alla verifica ambientale</b>, a meno che si trovino in aree protette</li> <li>3. Gli impianti possono essere installati in <b>aree agricole</b>. Non è quindi necessario variare la destinazione d'uso del sito in cui si vuole installare l'impianto</li> </ol>	<b>Articolo 5, commi 7, 8 e 9</b>

<b>Tariffe incentivanti e periodo di diritto</b>	<p>L'energia elettrica prodotta da impianti entrati in esercizio successivamente alla Delibera dell'AEEG e non oltre il <b>31 dicembre 2008</b> ha diritto alla tariffa incentivante in relazione alla potenza e alla tipologia dell'impianto.</p> <p>La tariffa (<b>€/kWh</b>) è riconosciuta per un periodo di <b>20 anni</b> ed è <b>costante</b> in tutto il periodo.</p>				<b>Articolo 6, comma 1</b>
	<b>Potenza (kW)</b>	<b>Non integrati</b>	<b>Parzialmente integrati</b>	<b>Integrati</b>	
	<b>1 ≤ P ≤ 3</b>	0,40	0,44	0,49	
	<b>3 &lt; P ≤ 20</b>	0,38	0,42	0,46	
	<b>P &gt; 20</b>	0,36	0,40	0,44	
	<p>Le tariffe dal <b>1 gennaio 2009</b> al <b>31 dicembre 2010</b> saranno ridotte del <b>2%</b> per ogni anno successivo al 2008.</p> <p>Varranno sempre 20 anni e rimarranno costanti nel medesimo periodo.</p>				<b>Articolo 6, comma 2</b>
	<p>A partire dal 2009 verranno emanati <b>ogni 2 anni dei nuovi decreti</b> per aggiornare le tariffe.</p> <p>Nel caso ciò non avvenga, varranno le <b>tariffe che erano valide nell'anno 2010</b>, fintanto che non verranno pubblicati nuovi decreti</p>				<b>Articolo 6, comma 3</b>
	<p>Le tariffe <b>sono incrementate del 5%</b> nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Impianti "non integrati" con potenza superiore a 3 kW la cui produzione energetica viene consumata per almeno il 70% dall'utenza</li> <li>b) Impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o una struttura sanitaria pubblica</li> <li>c) Impianti integrati i cui moduli sostituiscono le coperture in eternit o contenenti amianto</li> <li>d) Impianti i cui i soggetti responsabili sono enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti</li> </ul> <p>Il diritto all'incremento, se si rientra in più categorie fra quelle elencate, non è cumulabile</p>				<b>Articolo 6, comma 4 e 5</b>

<p><b>Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia</b></p>	<p>Le condizioni e le modalità alle quali gli impianti, operanti in regime di <b>scambio sul posto</b>, possono ricevere il premio aggiuntivo sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Il soggetto responsabile si dota di un <b>attestato di qualificazione energetica</b> e successivamente all'installazione dell'impianto fotovoltaico e agli <b>interventi migliorativi</b> (segnalati nell'attestato) consegue una riduzione di almeno il <b>10%</b> dell'indice di prestazione energetica.</li> <li>– L'ottenimento della riduzione del fabbisogno sono dimostrati mediante un <b>nuovo attestato</b></li> <li>– Gli attestati devono poi essere <b>trasmessi al G.S.E.</b> chiedendo il riconoscimento del premio</li> <li>– Il premio consiste in una <b>maggiorazione percentuale della tariffa pari alla metà della percentuale di riduzione conseguita del fabbisogno</b> senza eccedere comunque il <b>30%</b></li> <li>– In caso di <b>ulteriore intervento di riduzione</b> di almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria è possibile chiedere un adeguamento del premio con le stesse modalità precedentemente descritte, fermo restando il limite massimo del 30%</li> <li>– La <b>cessione dell'edificio</b> congiunta all'impianto comporta la <b>cessione del diritto</b> agli incentivi</li> <li>– Il premio è dato se l'impianto viene realizzato su un edificio di nuova costruzione, la cui realizzazione già segue <b>criteri di risparmio energetico</b>, limitatamente al 30% del premio, a condizione che i consumi energetici dell'edificio siano inferiori di almeno il 50% rispetto ai valori dell'All. C, comma 1, Tab. 1 del D.L. 19 agosto 2005, n.192</li> </ul>	<p><b>Articolo 7</b></p>
<p><b>Ritiro e valorizzazione dell'energia elettrica prodotta</b></p>	<p>La disciplina dello <b>scambio sul posto</b>, applicabile ad impianti con potenza non superiore a 20 kW, continua ad applicarsi anche dopo il periodo di diritto all'incentivo</p>	<p><b>Articolo 8, comma 1</b></p>
<p><b>Condizioni per la cumulabilità degli incentivi</b></p>	<p>L'energia elettrica prodotta da impianti che <b>non beneficiano dello scambio sul posto</b>, se immessa nella rete elettrica, è ceduta sul mercato</p>	<p><b>Articolo 8, comma 2</b></p>
	<p>Le tariffe incentivanti e il premio non sono applicabili se sono stati concessi <b>incentivi pubblici</b> in conto capitale e/o in conto interessi <b>eccedenti il 20% del costo dell'investimento</b> a meno che il soggetto responsabile sia una scuola o una struttura sanitaria pubblica</p>	<p><b>Articolo 9, comma 1</b></p>

	<p>Le tariffe incentivanti e il premio non sono cumulabili con</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. certificati verdi (d.lgs. 29 dicembre, n.387)</li> <li>2. i titoli di efficienza energetica del d.lgs. 16 marzo 1999, n.79 e del d.lgs. 23 maggio 2000, n.164</li> </ol>	<b>Articolo 9, comma 2</b>
	<p>Le tariffe incentivanti e il premio non sono applicabili nel caso sia stata riconosciuta o richiesta la <b>detrazione fiscale</b> per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dalla legge 27 dicembre 2002, n.289, e gli impianti realizzati ai fini del rilascio della certificazione energetica (d.lgs. 192/2005 e smi o L. 296/2006 e smi) entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010</p>	<b>Articolo 9, comma 4</b>
	<p>Resta fermo il diritto alla riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti che fanno uso di energia solare, di cui al decreto 26 ottobre 1972 e il decreto del 29 dicembre 1999</p>	<b>Articolo 9, comma 5</b>
<b>Obiettivo di potenza nominale da installare</b>	L'obiettivo nazionale di potenza cumulata da installare è di 3000 MW entro il 2016	<b>Articolo 12, comma 1</b>
<b>Limite massimo della potenza di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti</b>	Il limite è di <b>1200 MW</b>	<b>Articolo 13, comma 1</b>
	Hanno diritto agli incentivi anche gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi dalla data nella quale verrà comunicato il raggiungimento del limite di potenza. Per gli impianti i cui soggetti responsabili sono enti pubblici tale termine si estende a 24 mesi	<b>Articolo 13, comma 2</b>
<b>Disposizioni finali</b>	Le disposizioni dei vecchi decreti del conto energia continuano ad applicarsi esclusivamente agli impianti che hanno già acquisito (domande presentate considerate idonee e rientrate nel limite massimo di potenza disponibile), entro il 2006, il diritto alla tariffa incentivante in base agli stessi vecchi decreti	<b>Articolo 16, comma 1</b>
	In caso di decadenza o di rinuncia al diritto da parte di soggetti che sono stati ammessi al vecchio conto energia non si dà luogo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, a scorrimento dei relativi elenchi o graduatorie. La potenza così resa disponibile è da considerarsi compresa nel limite stabilito dal nuovo decreto	<b>Articolo 16, commi 3, 4</b>
	I soggetti che hanno presentato domanda con i vecchi decreti e non sono stati ammessi a causa dell'esaurimento della potenza disponibile <b>non</b> hanno diritto ad accedere prioritariamente al nuovo decreto	<b>Articolo 16, comma 6</b>